

ROMA, 14 Gennaio 1947



Prot. N° 323/47

Ai Commissari Regionali
 Ai Commissari di Zona
 Ai Commissari di Gruppo
 A.S.C.I.

L O R O S E D I

Il Commissariato Centrale, come da mandato avuto dal Consiglio Generale dello scorso settembre, ha provveduto a stipulare un contratto di Assicurazione per tutti i suoi associati regolarmente censiti.

La Società prescelta (tra le sei invitate) per le migliori condizioni offerte - a parità di garanzia ecc. - è stata "L'ASSICURATRICE ITALIANA" - (Agenzia di città B. Roma).

Gli estremi di polizza sono qui di seguito illustrati.

1°) Assicurazione di RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Abbiamo stipulato questo contratto allo scopo di evitare che la ns/ Associazione venga chiamata a risarcire danni causati a terze persone, a cose ed animali di terzi, per colpa dei ns/ Dirigenti ed Associati.

La predetta assicurazione garantisce anche i danni che gli Associati possono causarsi a vicenda nonché quelli causati agli Associati stessi per colpa dei Dirigenti. Quest'ultimo caso può verificarsi quando un ns/ Dirigente nell'impartire una disposizione, non ha tenuto conto delle possibili conseguenze che ne possono derivare.

Naturalmente questa forma assicurativa richiama perlomeno una citazione o un procedimento legale; in altri termini, è un Tribunale che, riconoscendone la colpa dei ns/ Dirigenti e quindi della ns/ Associazione, o la colpa di un Associato verso l'altro, o la colpa dei ns/ Associati e dei ns/ Dirigenti verso terze persone e le loro proprietà, ci condanna al risarcimento del danno.

Questa forma assicurativa funziona anche quando, infortunatosi un Associato a qualsiasi causa dovuto l'infortunio, l'infortunato o i suoi aventi causa, non soddisfatti della liquidazione in base alla polizza infortuni di cui parleremo più sotto, ci chiedono con le vie legali, un risarcimento maggiore adducendo quale causale della maggior richiesta, la colpa della ns/ Associazione nell'infortunio.

Vogliate tener presente che, per ogni sinistro, a qualsiasi causa dovuta anche se a Vs/ giudizio ritenete debba escludersi la responsabilità dei Dirigenti e dell'Associazione, occorre che ci facciate pervenire entro tre giorni dall'avvenuto sinistro, comunicazione, perlomeno sommaria, dell'accaduto tenendo ben presente di raccogliere il numero maggiore di testimonianze che possano deporre a ns/ favore, e Vi unirete il certificato medico.

La suddetta assicurazione vale anche per i danni causati a terze persone alle cose ed animali di esse in occasione delle manifestazioni sociali (culturali e sportive) indette dall'Associazione e dai

suoi Riparti escluse però quelle manifestazioni che abbiano carattere di vere e proprie gare con scopo lucrative o no.

2°) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNATI DEGLI ASSOCIATI E DEI DIRIGENTI.

Questo contratto è stato da noi stipulato perchè, in caso di infortunio e qualunque causa dovuto (tranne autolesioni) l'infortunato possa percepire una somma sia nel caso d'invalidità permanente come nel caso di morte.

Perchè la Compagnia assicuratrice liquidi il danno occorre che al sinistro avvenga durante le manifestazioni promesse, curate e sorvegliate dalla ns/ Associazione durante soggiorno nei locali dell'Associazione, i Campeggi, le gite, alpinismo senza scalate di roccia o accesso ai ghiacciai, nuoto, ciclismo, atletica leggera, palla a volo, palla a canestro, scherma e pallone, durante l'uso dagli ordinari mezzi di locomozione esclusa la guida di automezzi di motociclette e biciclette a motore, nonchè l'uso di aerei e sub-acquei.

I massimali che la Compagnia di assicurazione liquiderà saranno:

Per i Lupetti	£. 80.000.= in caso di invalidità permanente;
	" 40.000.= in caso di morte.
Per gli Esploratori e Pionieri	" 100.000.= per il caso di invalidità permanente;
	" 50.000.= per il caso di morte.
Per i Dirigenti ivi compresi i Sacerdoti ed i religiosi	" 200.000.= per il caso di invalidità permanente;
	" 100.000.= per il caso di morte.

Non abbiamo potuto includere sia il rimborso spese mediche e farmaceutiche sia la diaria giornaliera perchè, la limitata disponibilità che ci offre la parte che possiamo distrarre dalla quota che ci versano gli Associati, non consentiva un rimborso tale da essere veramente efficace. Abbiamo preferito stipulare invece il contratto di responsabilità civile, illustrandovi più sopra, perchè garantisca la ns/ Associazione da eventuali esborsi richiesti dai parenti dei ns/ Associati, o da terzi.

Anche per questa forma di assicurazione occorre che teniate presente che la denuncia degli infortuni ci deve pervenire entro tre giorni da quando essi si sono verificati; ne darete notizia telegrafica in caso di morte. (†)

Occorre che teniate in perfetta regola e continuamente aggiornati i fogli di censimento e le variazioni devono essere comunicate alla Sede Centrale. Questi fogli di censimento debbono tenersi a disposizione del Personale Ispettivo della Compagnia Assicuratrice perchè esso possa controllare l'esatto numero di associati al fine di evitare contestazioni dannose per l'infortunato.

Il premio che noi dobbiamo pagare per queste due forme assicurative è tratto, come ben comprenderete; dalla quota che versa ogni associato, ma, siccome la polizza è creata in data 1° Gennaio 1947, ad ogni 1° Gennaio noi dobbiamo versare il premio relativo per essere coperti di garanzia:

Non sfuggirà a Voi quindi, l'importanza della immediata rimes-
sa dei fondi e la Vs/ cura perchè le quote vengano inviate alla Sede

Centrale.

Riteniamo di avervi chiaramente esposto quanto necessario per chè possiate chiaramente comprendere il meccanismo delle due assicurazioni predette; Vi raccomandiamo caldamente di praticarVi colla cura massima possibile perchè vengano evitati i sinistri i quali, oltre agli altri danni all'Associazione, se dovessero succedersi con troppa facilità indurrebbero la Compagnia Assicuratrice a stornare il contratto o a chiederci degli aumenti di premi, il chè tornerebbe a completato nostro svantaggio.

Vogliate accusarci ricezione della presente e formularci tutti i quesiti che ritrovate necessari perchè le due forme assicurative Vi risultino chiare.

Con l'augurio più fervido di buon lavoro.

Il Commissario Centrale
Presidente

Officinar

- (1) Tenete presente che quando l'infortunato è guarito, se trattasi d'infortunio a carattere temporaneo, sarà sufficiente una Vostra dichiarazione attestante la guarigione, se trattasi di Respons. Civile, è necessario un certificato medico di guarigione. In caso di morte il relativo atto, di invalidità permanente un regolare certificato medico.



F. Basso
via S. Maria
Assicurazione